

Notifica del ricorso in riassunzione non eseguita alla parte personalmente – Cass. n. 605/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Notifica del ricorso in riassunzione non eseguita alla parte personalmente - Nullità - Ordine di rinnovazione - Ammissibilità - Prosecuzione del giudizio nonostante la nullità - Deduzione della questione in cassazione - Nuovo rinvio della causa - Obbligatorietà - Decorso del termine perentorio ex art. 393 c.p.c. nelle precorse fasi processuali - Irrilevanza.

La riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, con notificazione eseguita presso il domiciliatario o al difensore costituito nelle fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla ma non inesistente, stante la possibilità di ricollegare tali soggetti a precedenti designazioni della stessa parte. Pertanto, in applicazione dell'art. 291 c.p.c., il giudice del rinvio non potrà dichiarare, in tale ipotesi, l'estinzione del processo, ma dovrà ordinare la rinnovazione della notificazione, salvo che la parte intimata si sia costituita, così sanando la nullità. Qualora, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, davanti alla Corte di Cassazione a cui la relativa questione venga dedotta, dovrà essere dichiarata la nullità e cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche se nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio ex art. 393 c.p.c., potendo la nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte, con le forme prescritte dall'art. 392, comma 2, c.p.c..

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 605 del 11/01/2022 (Rv. 663539 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393

Corte

Cassazione

605

2022